



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO
CAUSE RIUNITE RG C.F.A. n. 3/2026 E 5/2026

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2026, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nei procedimenti riuniti instaurati con reclamo presentato in data 2 febbraio 2026 dal Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi e con reclamo presentato in data 4 febbraio 2026 da Antonino Alessi e Giovanni Piazzese, avverso la decisione del Tribunale Federale pubblicata il 19.1.2026 nel procedimento R.G.T.F. 23/2025, con la quale il Tribunale Federale, nel rilevare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla questione sottoposta al suo esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai suddetti tesserati.

FATTO

- 1 – In data 16 novembre 2025, l'Assemblea Straordinaria della Sezione TSN di Palermo ha deliberato l'esclusione di Antonino Alessi e Giovanni Piazzese dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 c.c.
- 2 – Avverso tale delibera, Antonino Alessi e Giovanni Piazzese proponevano ricorso al Tribunale Federale chiedendo, l'annullamento della stessa previo accertamento della sua illegittimità e/o inefficacia.
- 3 – Nel suddetto procedimento si costituivano ritualmente sia la Procura Federale che la Sezione TSN di Palermo, chiedendo la prima l'annullamento della delibera e la seconda il rigetto del ricorso, per essere, tra l'altro, il Tribunale Federale carente di giurisdizione in merito all'impugnazione dell'esclusione dei soci dall'Associazione.
- 4 – Il Tribunale Federale, con ordinanza del 18.12.2025, accoglieva la domanda cautelare dei ricorrenti e sospendeva l'esecuzione dell'impugnata esclusione.
- 5 – Nel corso del procedimento si procedeva all'audizione dei ricorrenti, all'esito della quale il Tribunale Federale confermava l'ordinanza del 18.12.2025 e rinviava il giudizio all'udienza del 19.1.2026 per l'esame del merito.



- 6 – All’esito della suddetta udienza, il Tribunale Federale, rilevato che *«Il provvedimento di esclusione dalle Sezione TSN di Palermo, qui contestato, è stato emesso in espresso richiamo dell’art. 24 (Recesso ed esclusione degli associati) Cod. civ., in forza del cui terzo comma «l’esclusione d’un associato [da una associazione] non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione».* Tanto vale a qui dover rilevare che si verte – come correttamente eccepito dalla difesa della costituita Sezione TSN di Palermo – dell’asserita lesione di un diritto soggettivo, che è fatto giuridico costitutivo rilevante per l’ordinamento generale: pertanto l’inerente controversia esula dalla giurisdizione sportiva per essere di spettanza di quella dello Stato (cfr. Cass., I, 9 settembre 2004, n.18186; 16 settembre 2019, n. 22986; 4 settembre 2024, n. 17907) [...]», ha revocato la precedente sospensione del provvedimento di esclusione e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Antonino Alessi e Giovanni Piazzese.
- 7 – Avverso tale decisione proponevano reclamo, in data 2.2.2026 la Procura Federale, e in data 4.2.2026 Antonino Alessi e Giovanni Piazzese.
- 8 -Il Collegio fissava, per la discussione, l’udienza del 26.2.2026.
- 9 – La Sezione TSN di Palermo si costituiva con atto depositato il 23.2.2026 chiedendo il rigetto dei reclami e la conferma della decisione impugnata.
- 10 - All’esito della suddetta udienza, il Collegio riuniva i reclami proposti dalla Procura Federale e da Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e rinviava, per la decisione dei procedimenti riuniti, all’udienza del 26.3.2026, concedendo alle parti termine sino al 19.3.2026 per il deposito di note conclusive.
- 11- Nel termine assegnato, Antonino Alessi, Giovanni Piazzese e la Sezione TSN di Palermo depositavano note conclusive.
- 12 – In occasione della suddetta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

I motivi posti alla base dei reclami della Procura e di Antonino Alessi e Giovanni Piazzese possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione alla base degli stessi.

Entrambe le parti reclamanti hanno impugnato la decisione del Tribunale nella parte in cui esso ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia sottoposta al suo esame.

Pertanto, prima di procedere, se del caso, all’accertamento della legittimità o meno del provvedimento di esclusione che ha interessato Antonino Alessi e Giovanni Piazzese, questa Corte è chiamata a decidere sulla sua giurisdizione a decidere la presente controversia.

La Procura, nel proprio reclamo, ha rilevato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale a fondamento della sua decisione afferiscono all’esclusione di soci da associazioni non riconosciute, non



affiliate a federazioni sportive e che, viceversa, la decisione impugnata viola il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo stabilito dalla legge n. 280/2003 secondo cui «è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: (a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive», nonché l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, l'art. 62 dello Statuto U.I.T.S. e l'art. 34 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S..

Ad avviso della Procura, tali norme, complessivamente considerate, riconoscono «ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo» (anzitutto, quello allo svolgimento dell'attività sportiva) e che «l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale».

Il sistema di Giustizia Sportiva federale garantisce l'applicazione delle sanzioni disciplinari (tra cui la radiazione) al verificarsi di illeciti e comunque di comportamenti non compatibili con la qualità di tesserato che sono così sottratti alla competenza delle sezioni.

Poiché l'esclusione di un tesserato da una Sezione del tiro a segno nazionale equivarrebbe a una radiazione dalla Sezione stessa, si deve affermare, secondo la Procura, una competenza degli Organi di Giustizia sportiva federali essendo la reclamante chiaramente titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, coincidente con il diritto soggettivo.

I reclamanti Antonino Alessi e Giovanni Piazzese hanno dedotto l'omessa motivazione del Tribunale sulle ragioni di inammissibilità del ricorso e la giurisdizione dei Giudici Federali in forza del già citato art. 2 d.l. n. 220/2003, dell'art. 33 comma 7 del Regolamento di Giustizia UITS che consente ai tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale di ricorrere avverso le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti UITS, qualora abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, nonché del vincolo di giustizia di cui all'art. 59 e della clausola compromissoria di cui all'art. 60 del Regolamento UITS.

Ad avviso della Sezione TSN di Palermo, invece, non sussisterebbe la giurisdizione di questa Corte, e prima ancora del Tribunale Federale, in quanto l'esclusione di Antonino Alessi e Giovanni Piazzese non è avvenuta né per motivi sportivi né per motivi disciplinari ma ex art. 24 c.c.

Tanto premesso, occorre ora valutare se sussista o meno la giurisdizione di codesta Corte a decidere la presente controversia.

L'art. 2 della legge 280/2003 dispone che «[...] è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle



attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo [...]».

L'art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia UITTS prevede che *«Gli affiliati e i tesserati all'UITTS hanno l'onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003 n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280 [...]*».

Nel caso di specie, non v'è dubbio che il provvedimento impugnato abbia ad oggetto le materie di cui all'art. 2 della legge 280/2003 e, pertanto, sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della UITTS.

Peraltro, dai documenti agli atti risulta che l'assemblea del 18.11.2025 è stata convocata per *«deliberare sulla proposta del Consiglio Direttivo di escludere dal sodalizio, ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, alcuni soci resisi responsabili di gravi comportamenti non compatibili con la permanenza nell'Associazione del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, a causa della venuta meno dei requisiti di "Irreprelibilità" della Condotta Morale, Civile e Sportiva»*.

Dalla lettura del verbale della suddetta assemblea, emerge che le motivazioni alla base della richiesta esclusione sono state esplicitate mediante richiamo per relationem a una nota sottoscritta da alcuni associati e allegata al verbale stesso.

In tale nota, si fa riferimento a *«comportamenti contrari ai principi statutari e regolamentari di irreprelibilità della condotta morale, civile e sportiva, nonché di correttezza, lealtà e probità, posti in essere, direttamente, dai suddetti Soci di questa Sezione Oggero, Piazzese e Alessi [...]*».

Più in particolare, viene imputato ai reclamanti la circostanza di aver omesso la compilazione di un questionario sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver fornito alla Procura, nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito del procedimento disciplinare aperto su segnalazione della Sezione, le risposte alle domande contenute nel suddetto questionario, in tal modo *«danneggiando, di fatto, la onorabilità e la credibilità di questa Sezione TSN presso gli Organi della Federazione e della Giustizia Sportiva [...]*».

In sostanza, l'Assemblea ha contestato ad Antonino Alessi e Giovanni Piazzese la violazione degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni nonché la violazione di norme statutarie e regolamentari della Sezione TSN.

La fattispecie in esame, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell'art. 67 dello Statuto UITTS a norma del quale *«Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l'adozione delle misure di cui all'articolo 68: a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all'UITTS, delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza, e dei relativi Regolamenti, dei*



provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITTS, nonché del principio di correttezza e lealtà [...]; d) l'esternazione, da parte dei tesserati all'UITTS, di dichiarazioni scritte o orali, lesive dell'immagine dell'Unione o del prestigio, dignità e onorabilità degli organi della stessa [...]».

L'art. 33 comma 1 dello Statuto UITTS prevede che «*Il Tribunale Federale è organo giudicante collegiale di primo grado, competente in materia di infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e dai tesserati all'UITTS*».

Il successivo art. 34 comma 3 dello Statuto UITTS dispone che «*La Corte Federale d'Appello è organo giudicante collegiale di secondo e ultimo grado, competente sulle impugnazioni proposte per infrazioni disciplinari avverso le decisioni del Tribunale Federale*».

Analoghe disposizioni si rinvengono altresì negli artt. 5 comma 1 lett. a) e f), e 33 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia UITTS.

Inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Giustizia UITTS intitolato "Tribunale federale e Corte federale d'Appello" dispone al comma 7 che «*Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della UITTS possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni [...]*». Analoga disposizione si rinviene anche nell'art. 31 del Codice di giustizia sportiva del Coni.

Allo stesso modo, l'art. 62 dello Statuto UITTS riconosce la possibilità di ricorrere al Tribunale Federale al soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Sulla scorta del combinato disposto delle norme sopra richiamate, sussiste, ad avviso di questo Collegio, l'onere per i tesserati esclusi di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e, quindi, la giurisdizione della Corte d'Appello Federale a decidere la presente controversia.

Sotto un diverso profilo, poi, costituisce situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale il diritto di Antonino Alessi e Giovanni Piazzese alla permanenza nel vincolo associativo, in quanto la delibera dell'Assemblea della Sezione TSN è stata assunta in violazione delle norme e dei principi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di giustizia della UITTS, oltre che dell'art. 2 della legge 280/2003, avendo essa deliberato su materie riservate all'ordinamento sportivo.

Fermo quanto sopra, a ogni modo nel caso di specie non è dato riscontrare alcun profilo di rilevanza disciplinare nei comportamenti contestati ai reclamanti.

Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che, nei confronti di Antonino Alessi e Giovanni Piazzese (e di un'altra associata), era stato aperto dalla Procura Federale un procedimento a seguito di proposta di deferimento ricevuta dal Presidente f.f. della Sezione TSN di Palermo.

L'illecito denunciato consisteva nella circostanza che Antonino Alessi e Giovanni Piazzese si erano rifiutati di rispondere a un questionario agli stessi sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver dichiarato il primo di



essere un componente del Consiglio Direttivo e il secondo una presunta incompetenza del Presidente della Sezione, con ciò violando, ad avviso del denunciante, l'art. 5 comma 1 lett. b) dello Statuto delle Sezioni.

La Procura Federale, all'esito delle indagini espletate e delle audizioni acquisite, ha escluso la sussistenza di alcun profilo di responsabilità disciplinare nel contegno dei reclamanti e ha disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare per assenza dei presupposti dell'azione e perché, comunque, i fatti non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Le medesime motivazioni utilizzate per la formulazione della proposta di deferimento del Presidente della Sezione sono state poi impiegate dall'Assemblea per escludere i reclamanti dal sodalizio associativo.

In altre parole, l'Assemblea della Sezione TSN si è, di fatto, sostituita agli organi di giustizia federale nell'irrogazione di una sanzione (l'esclusione) avente, nella sostanza, i medesimi effetti della radiazione, pur nell'assenza dei relativi presupposti.

Né può rilevare sul piano disciplinare la condotta dei reclamanti tenuta in sede di audizione alla Procura, trattandosi di condotta del tutto lecita tenuta, peraltro, nell'adempimento di un dovere.

Assorbito ogni altro motivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale, in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale in data 19.1.2026 nel procedimento n. RGTF 23/2025, accoglie i reclami proposti dalla Procura Federale e da Antonino Alessi e Giovanni Piazzese e, per l'effetto, annulla la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Sezione TSN di Palermo del 16.11.2025 con la quale i soci Antonino Alessi e Giovanni Piazzese sono stati esclusi dalla Sezione.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, ai reclamanti e alla reclamata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS.

Roma, 30 marzo 2026

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Gianfilippo Saglieni

Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone